

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) TOMMASI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAPOBIANCO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 23/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 26/01/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 30/04/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio proporzionale lineare, della somma complessiva di € 1.474,45 a titolo di commissioni di attivazione, oneri e spese, commissioni d'intermediazione, già al netto della somma di € 693,18 rimborsata in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi e le spese di assistenza difensiva, non quantificate.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, in quanto poste a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende:
- la non rimborsabilità altresì degli oneri erariali, dovuti per imposta sostitutiva ex art.
 17 D.P.R. 601/73 in quanto "per loro natura hanno maturato interamente il loro sinallagma contrattuale al momento del perfezionamento del contratto di finanziamento":
- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente,



afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;

- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia. Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front,* questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Venendo alla disamina della documentazione in atti si rileva la natura up front delle commissioni di attivazione, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase antecedente al perfezionamento del finanziamento.



Natura up front compete, altresì, agli oneri erariali, che ammontano essi stessi a costo del credito, non soggetto a maturazione periodica.

Compete infine natura up front alle commissioni di intermediazione, risultano in atti il conferimento di incarico al mediatore creditizio, sottoscritto dal ricorrente e recante l'indicazione della provvigione in misura coincidente a quella riportata nel contratto di finanziamento.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue facendo applicazione, quale criterio di calcolo degli importi da retrocedere a titolo di voci di costo up-front, della curva degli interessi, desumibile dal piano di ammortamento:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	72

TAN	•	6,45%
% da retrocedere		39,16%

		restituzioni				
~	importo	in proporzio lineare	one	in proporzione con gli interessi	rimborsi	tot ristoro
commissioni di attivazione	€ 1.638,00	€ 982,80	0	€ 641,44 💿	>	€ 641,44
oneri erariali	€ 86,08	€ 51,65	0	€33,71 💿	>	€ 33,71
commissioni di intermediazi	€ 1.872,00	€ 1.123,20	0	€ 733,08 🌘	V	€ 733,08
		€0,00	Ō	€0,00 🌘	>	€0,00
		€ 0,00	•	€0,00 ○	V	€ 0,00
		€0,00	Ō	€0,00 ○	V	€0,00
		€0,00	•	€0,00 ○	▼	€0,00
rimborsi da conteggio estintivo					€ 683,18 🔽	-€ 683,18

tot rimborsi ancora dovuti	€ 725,05
rimb già effettuati, decurtati	€ 683,18
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	0

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 725,05, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da BRUNO DE CAROLIS